

S. PIANCASTELLI

CODICE PENALE, PROCEDURA PENALE

e Leggi complementari

con **TESTI A FRONTE** e
COMMENTI ESPLICATIVI



**Neldiritto
Editore**

**GIUGNO
2025**

zione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta [275 comma 4-ter].

1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato [276].

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [285, 286].

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

285. Custodia cautelare in carcere. — 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare [275], il giudice [279] ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria [57] che l'imputato [60, 61] sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia [95 att.] per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria [386 comma 4].

2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione [722] ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del Codice penale.

285 bis. Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia **donna incinta o** madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia [*donna incinta o*] madre di prole di età superiore a un anno e non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Articolo, da ultimo, modificato dall'art. 15, co. 3, D.L. 11 aprile 2025, n. 48, come convertito, che ha

soppresso le parole «donna incinta o»; inserito le seguenti parole: «superiore a un anno e» e aggiunto infine il seguente periodo: «Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.».

La disposizione in esame prevede un particolare **regime di custodia cautelare “attenuato”, alternativo a quello inframurario** e diretto a contemperare le esigenze di tutela della prole nei primi anni di vita, con quelle di natura cautelare, tali da non consentire l'adozione di misure meno afflittive della custodia in carcere nei confronti della madre, o, in assenza, del padre.

In particolare, la previsione dell'esecuzione della misura in un istituto a custodia cautelare attenuata per detenute madri (noti anche con l'acronimo ICAM), tende a evitare, nel **superiore interesse del minore**, la permanenza del bambino in tenera età in un istituto penitenziario, per scongiurare le conseguenze negative che questo può avere sul suo sviluppo psico-fisico e migliorarne la qualità della vita, consentendo, al tempo stesso, a chi è detenuto, di **continuare a esercitare** le proprie **funzioni genitoriali** in un contesto meno afflittivo del carcere e così maggiormente protetto, al fine di preservare, per quanto possibile, la relazione madre-figlio o seppure, eccezionalmente, padre-figlio.

Originariamente introdotto con la l. n. 62/2011 (*Disposizioni in tema di detenute madri*) e riservato, a fronte del divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 275, comma 4, c.p.p., ai casi in cui la persona da sottoporre a restrizione della libertà personale sia una donna incinta o con prole di età non superiore a sei anni ovvero, alle stesse condizioni, il padre qualora quest'ultima sia deceduta o impossibilitata a darvi assistenza, l'art. 285-bis c.p.p. è stato interpolato dall'art. 15, comma 3, del **D.L. 11 aprile 2025, n. 48 c.d. Decreto Sicurezza, come convertito**, in modo da coordinarlo alle modifiche, operate dal comma 1, al disposto degli articoli 146 e 147 c.p. Esso ha visto, infatti, l'abrogazione delle fattispecie di differimento obbligatorio della pena per donne incinte o madri di prole di età inferiore a un anno, mutate in ipotesi di differimento facoltativo della pena, soggetto ad una valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza. Per tali evenienze, in base alla nuova formulazione dell'articolo 147 c.p., nell'ipotesi in cui sussistano esigenze di eccezionale rilevanza per la madre di prole di età non superiore a tre anni il giudice valuta la possibilità di far eseguire la pena in un istituto di custodia attenuata per detenute madri, mentre per la donna incinta o madre di prole di età inferiore ad un anno l'esecuzione deve avvenire comunque presso l'ICAM.

Specularmente, in fase cautelare il legislatore ha mantenuto, in presenza delle esigenze di cui all'art. 285-bis c.p.p., il carattere **discrezionale** dell'esecuzione della misura custodiale presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri **in caso di prole superiore a un anno e non superiore a sei anni** – subordinata all'accertamento che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza risultino compatibili con il regime attenuato di custodia, dovendosi approdare, in caso di esito negativo, alla custodia cautelare in carcere – **rendendola obbligatoria quanto alle madri incinte o di prole inferiore a un anno**.

Diversamente, come evidenziato dalla *Relazione illustrativa*, il trattamento riservato a tale ultima categoria di donne nei cui confronti sia applicata – in presenza di esigenze di eccezionale rilevanza – la misura cautelare della custodia in carcere, sarebbe stato persino peggiore rispetto a quelle condannate in via definitiva.

Consequenziale all'intervento normativo appena descritto, è la previsione di nuovo conio per cui il giudice disponga la custodia cautelare in carcere, in caso di violazione della misura cautelare in corso di esecuzione presso l'istituto a custodia attenuata, contenuta all'art. 276-bis c.p.p., al cui commento si rinvia. In tal caso, la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Deve osservarsi, tuttavia, che, mentre per le madri di prole di età superiore ad un anno non vi sarebbe preclusione ad associarle al carcere (visto che il 285-bis